COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRUZZI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

TRUZZI: Proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462 (1276);

STRAZZI ed altri: Canone di affitto dei fondi rustici per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73 (1107) . . . 25

PRESIDENTE 25, 26, 27, 31, 32, 33
BARDELLI 28, 33, 34
DE LEONARDIS 29
ESPOSTO 30, 31
FRASCA 34
GIANNINI 25, 27, 34
SALVATORE 29, 30, 33
SPONZIELLO 27, 28
STRAZZI 28, 29
TASSI 26, 27
VENTURI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 32, 33

Votazione segreta:

PRESIDENTE 34, 35

La seduta comincia alle 9,15.

GIANNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge Truzzi: Proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462 (1276); Strazzi ed altri: Canone di affitto dei fondi rustici per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-73 (1107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Truzzi: « Proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462 »; Strazzi, Salvatore, Vineis, Frasca, Fagone: « Canone di affitto dei fondi rustici per le annate agrarie 1970-71, 1971-72 e 1972-1973 ».

Illustrerò io stesso i motivi ed il contenuto della proposta di legge in discussione. La Commissione conosce già le vicende che hanno spinto ad approvare una prima proroga con la legge 8 agosto 1972.

Tutti ricorderanno che in seguito alla sentenza della Corte costituzionale si è creato un vuoto normativo in materia di equo canone di affitto dei fondi rustici. Questo è avvenuto nel luglio dell'anno in corso, cioè poco prima della chiusura dei lavori parlamentari. In agosto, fu approvata la citata « leggina » di proroga per canoni di affitto previsti in tutti i contratti che scadevano prima dell'11 novembre 1972. Intanto, si pensava allora, si sarebbe potuta approvare una legge che sostituisse le norme censurate dalla Corte costituzionale. Senonché i lavori sul disegno di legge governativo n. 945, che tende a sostituire le norme censurate dalla Corte costituzionale, si sono

protratti oltre il previsto. Dopo l'11 novembre si è comunque venuto a determinare un vuoto nelle campagne, che rende necessaria una seconda mortatoria, che costituisce appunto l'oggetto della proposta di legge al nostro esame.

Questo provvedimento intende, cioè, rinviare il saldo dei canoni di affitto per l'anno 1970-71, 1971-72 e la validità degli acconti anche per l'inizio dell'annata 1972-73, ad una data tale che ci permetta di completare l'esame del disegno di legge 945.

Pertanto la proposta di legge, che consta di un articolo unico, propone di rinviare i saldi dei canoni d'affitto delle due annate precedenti, per i casi non ancora chiusi, al primo marzo 1973; essa stabilisce, inoltre, che gli acconti da versare per l'annata che si sta iniziando 1972-73, debbano essere considerati come adempienze contrattuali per cui gli affittuari chiamati in causa non possono essere considerati morosi.

Non credo di dover aggiungere altro, se non ricordare che sono già in atto vertenze al fine di far pagare agli affittuari un canone determinato solo contrattualmente, in mancanza di una disciplina legislativa dell'equo canone.

Pertanto, con questo provvedimento si tende a colmare un vuoto legislativo, creato a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale del luglio 1972, ed, inoltre, tende a scoraggiare coloro che volessero iniziare delle vertenze in materia di equo canone.

Per i motivi, che ho ora illustrato, invito gli onorevoli colleghi ad approvare la proposta di legge n 1276.

Per quanto riguarda la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Strazzi ed altri, vorrei dire che essa oltre a proporre la proroga – per altro molto più ampia – tende al raggiungimento di altre finalità. Essa propone, ad esempio, le misure del canone per le due annate passate e un periodo molto lungo nel quale si dovrebbero versare gli acconti, per poi arrivare all'approvazione di una legge diversa che comprenda non solo la disciplina dell'equo canone, ma anche la trasformazione della mezzadria e altri problemi come quelli relativi alle direttive comunitarie.

Essendo la proposta di legge presentata dall'onorevole Strazzi ed altri molto ampia è evidente che la sua approvazione comporterebbe una discussione molto più vasta e, pertanto, il relatore dichiara il proprio parere sfavorevole.

Per concludere vorrei ricordare agli onorevoli colleghi il parere espresso dalla Commissione giustizia sui provvedimenti al nostro esame. Per quanto concerne la proposta di legge n. 1276 la Commissione giustizia formula un parere favorevole, proponendo di inserire all'inizio del primo comma, al fine di evitare equivoci, la seguente frase: « Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, è prorogato al 1° marzo 1973 ».

Alla Commissione giustizia è sembrato che questo chiarimento fosse necessario per intendere che la proroga si applica anche all'annata 1971-72, e ciò al fine di evitare qualsiasi equivoco con la magistratura che potrebbe non interpretare il reale pensiero del proponente.

A questa aggiunta proposta dalla Commissione giustizia il relatore esprime il proprio parere favorevole.

Viceversa in riferimento alla proposta di legge presentata dagli onorevoli Strazzi ed altri la Commissione giustizia afferma: « che pur essendo apprezzabile, desta profonda perplessità per la mancata previsione di un termine di scadenza della norma transitoria e fa sorgere dubbi di costituzionalità »; quindi conclude dando il proprio parere favorevole affermando: « che senza un termine definitivo non si tratta più di una proroga ma di una vera e propria normativa a termine indefinito ».

Prima di concludere la mia relazione, vorrei preannunciare un emendamento alll'articolo unico della proposta di legge n. 1276 tendente a spostare il termine al 15 marzo.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TASSI. Vorrei esporre alla Commissione il mio parere su questa proposta di legge affermando subito che noi del Movimento sociale non siamo d'accordo, come non l'eravamo nei confronti della legge, analoga dell'8 agosto. La nostra posizione è ben chiara e nota. Da parte nostra si ritiene addirittura che la norma non sia proponibile sotto il profilo costituzionale: in quanto essa non soltanto innova quello che potrebbe essere il deliberato di questa Commissione, ma a nostro avviso non tiene conto dell'articolo 136 della Costituzione.

Infatti, se è vero che la Corte costituzionale ha vanificato le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3, nei limiti indicati dalla sentenza 155 del 14 luglio 1972, noi oggi non possiamo deliberare su una norma che toglie effetto ed in pratica ogni valore alla pronuncia della Corte. Se non vado errato, infatti, all'articolo 136, si dichiara esplicitamente che qualsiasi norma dichiarata incostituzionale dalla Corte cessa ogni effetto dal momento della pubblicazione della sentenza. Non c'è, quindi, bisogno di un'analisi profonda e di una interpretazione

particolarmente intelligente per stabilire che al legislatore è fatto divieto di prorogare in qualsiasi modo l'efficacia di questa norma. Questa proposta di legge Truzzi, infatti, di diverso dalla legge dell'8 agosto 1972, ha soltanto il nome del proponente. Allora, il Governo, pur conscio dei rischi che questa proposta comportava, se ne assunse la responsabilità. Oggi il Governo non lo fa più, ma è l'onorevole Truzzi che si assume l'onere e l'onore di portare avanti questa legge. Noi stiamo, peraltro, vanificando chiaramente il dettato della Corte costituzionale. Francamente non so quale potrà essere il comportamento del Presidente della Repubblica quando si troverà di fronte a questa legge. Ma certamente posso dire che alla luce della norma costituzionale, questa legge propone un caso destinato a suscitare lunghe polemiche. Il sistema costituzionale prevede che il Presidente della Repubblica possa utilizzare il proprio veto sospensivo, ragion per cui prima di mandare avanti la proposta che trova una resistenza nel nostro sistema giuridico – ed in particolare trova un divieto nel sistema costituzionale – invito gli onorevoli colleghi della maggioranza e dell'opposizione a tenere ben presenti le norme che qui prima di tutto dobbiamo rispettare. Noi infatti, dobbiamo cercare innanzitutto di non violare le norme che sono alla base della vita della nazione Già applicando una norma illegale, infatti, abbiamo portato avanti una legge che se sotto il profilo pratico potrà evitare danni in alcuni ambienti – e di questo io ho notizie dirette per esserci stato – tuttavia ne potrebbe provocare in altri...

PRESIDENTE. È vero: il Presidente lo ha detto nella sua qualità di relatore.

GIANNINI. Ma in quali ambienti è stato onorevole Tassi ?

TASSI. In ambienti dove comunque si afferma che la durata del canone non richiederebbe l'applicazione di questo sistema. Questa disposizione di legge che dovrebbe avere una durata così breve, infatti, non potrebbe affatto incidere sulle situazioni che oggi si sono già verificate La legge dell'8 agosto 1972, che, per altro, è stata portata avanti allaCorte costituzionale, ha perso efficacia, per la scadenza del termine in essa fissato, al 10 novembre del 1972. Per quel che riguarda l'ammontare dei canoni si è aperto, quindi, un vuoto legislativo: se si sono verificate delle situazioni di morosità da parte degli affittuari prima dell'entrata in vigore della nuova norma. Questo infatti significherebbe andare contro i princìpi costituzionali, aggiungendo un altro motivo di illegittimità: la retroattività della legge. In sostanza stiamo discutendo di una norma assolutamente ingiustificata, che potrebbe scoraggiare una normalizzazione della situazione. Perché basterà che questa disposizione, dopo la sua approvazione, sia portata all'esame della Corte costituzionale, perché sia automaticamente dichiarata incostituzionale: innanzitutto perché viola l'articolo 136; in secondo luogo perché sta cercando di introdurre una norma a carattere retroattivo. Secondo noi, non è il caso di rendere così drammatica la situazione. La nostra parte politica sa che nelle campagne le cose si stanno sistemando piano piano anche grazie a questa *vacatio legis*.

Nelle campagne stava ritornando la possibilità di avviare trattative e ripristinare quei rapporti umani che hanno sempre caratterizzato i contatti tra affittuari e proprietari, salvo casi eccezionali determinati o dalla cecità dimostrata da certi proprietari o dalla cecità dimostrata da parte del legislatore attraverso l'introduzione della legge 11 febbraio 1971, n 11.

Per le motivazioni esposte esprimo, a nome del mio gruppo, parere contrario a questo provvedimento, in quanto non modifica per nulla la situazione che si è andata determinando; se casi di morosità si sono verificati infatti, questi restano validi e imperanti, perché non è certo con una norma, in violazione della Costituzione, che si possono modificare gli effetti di una morosità in un rapporto trà privati cittadini.

Pertanto voteremo contro perché riteniamo che il provvedimento sia contrario ai princìpi del diritto e inutile anche per gli effetti pratici che si prefigge.

SPONZIELLO. Sarò molto breve nel mio intervento perché la posizione del mio gruppo è stata già chiarita dalle parole del collega Tassi, ed inoltre perché mancherei di riguardo verso gli onorevoli colleghi se ripetessi le argomentazioni contenute nella relazione di minoranza e da me esposte in riferimento all'analoga proposta, divenuta poi legge 8 agosto 1972, n. 462.

Non siamo contrari in linea di principio al provvedimento al nostro esame, ma sentiamo il bisogno di non essere censurati nuovamente da parte della Corte costituzionale nel nostro operato; a questo riguardo avanzo richiesta formale al fine di avere il parere della

Commissione affari costituzionali sul provvedimento che stiamo esaminando.

BARDELLI. Fin dall'inizio dell'esame del disegno di legge 945 avevamo richiesto che si prevedesse la possibilità di una proroga anche in considerazione del calendario dei lavori parlamentari che fin da allora rendeva difficile una rapida approvazione del citato provvedimento.

Vorrei far rilevare che si delinea una tendenza che si sta concretizzando in una serie di atti precisi da parte della proprietà terriera, volta ad imporre canoni contrattuali e comunque a dichiarare inadempienti gli affittuari che hanno continuato a pagare sulla base delle norme contenute nella legge n. 11 del 1971.

C'è da osservare che siamo ormai arrivati alla vigilia delle feste natalizie con la conseguente sospensione dei lavori parlamentari; inoltre, alla fine di gennaio del prossimo anno si dovranno sospendere di nuovo i lavori a causa del congresso del Movimento sociale italiano; soltanto, quindi, negli ultimi giorni dello stesso mese riusciremo ad affrontare in aula l'esame degli articoli del disegno di legge, dopo di che il provvedimento passerà nell'altro ramo del Parlamento: ed è evidente che non siamo in grado di sapere quanto tempo occorrerà al Senato per l'approvazione definitiva.

In considerazione di ciò è necessario che si accelerino i tempi al fine di giungere all'approvazione della proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462.

Come abbiamo già detto, non consideriamo consistenti gli argomenti che ancora in questa circostanza i colleghi del Movimento sociale italiano hanno portato a sostegno di una tesi di illegittimità costituzionale del provvedimento in esame. Ribadiamo che non si tratta di una proroga a tempo indeterminato, che concreterebbe un caso di palese illegittimità costituzione, ma di proroga limitata temporalmente salvo conguaglio.

Ciò che stabiliremo con il presente provvedimento avrà effetto retroattivo per l'annata 1970-1971 e anche per quella parte dell'annata 1971-1972 che si riferisce al periodo precedente alla sentenza della Corte costituzionale.

Quindi siamo d'accordo sul merito e sui contenuti della proposta Truzzi con quelle modifiche e quelle aggiunte che sono state proposte dalla Commissione giustizia e che ci sembra chiariscano meglio quello che implicitamente è detto nel testo della proposta stessa C'è invece, un aspetto che guardiamo con una certa preoccupazione: il termine breve della proroga. Il Presidente e relatore ha proposto di spostare i termini dall'1 al 15 marzo, cioè di quindici giorni. Noi apprezziamo questa proposta, che sta a significare la buona volontà di venire incontro alle esigenze che abbiamo sottolineato in altre circostanze, in particolare nella riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi la scorsa settimana.

Tuttavia abbiamo delle preoccupazioni: diciamo subito che – come è dimostrato dalla discussione in aula – noi non abbiamo nessuna volontà ritardatrice, bensì soltanto l'esigenza di approfondire la materia e di arrivare ad un testo che sia rispondente il più possibile alle esigenze di regolamentare i rapporti di affitto, in modo da tenere conto degli interessi degli affittuari, anche alla luce delle norme comunitarie sulla materia. Io non so se gli onorevoli colleghi hanno avuto la possibilità di leggere sulla stampa i passi di una indagine, promossa dalla Commissione delle Comunità europee, relativa ai livelli dei canoni di affitto nell'area comunitaria. Il loro ammontare è compreso tra un minimo di venti mila lire in Francia ed un massimo di quaranta mila lire in Belgio e Lussemburgo.

Ho fatto questo inciso per riconfermare la giustezza della nostra proposta di legge, la quale mira ad evitare che si creino condizioni di disparità tra gli affittuari italiani e quelli degli altri paesi della Comunità.

Ribadiamo pertanto la nostra convinzione della necessità di evitare ogni ritardo nell'approvazione della proposta di legge, sottolineando però le nostre preoccupazioni sulla brevità del periodo di tempo indicato. Nessuno, infatti, può indovinare quali saranno gli sviluppi della vita politica italiana nei prossimi mesi. Siamo in presenza di una situazione di instabilità, di incertezza, di cui avremo migliore cognizione alla ripresa dei lavori parlamentari. Non sappiamo cioè quello che può accadere ed abbiamo il rischio di trovarci al 15 marzo in una situazione di vuoto legislativo, con la necessità di dover tornare a rivedere il problema. Ecco perché abbiamo proposto un periodo di proroga più lungo: volevamo cioè poterci garantire da una condizione di vuoto legislativo. In questo senso, pregheremmo il relatore ed il Governo, insieme alla maggioranza tutta, di voler considerare questa necessità.

STRAZZI. Pochissime cose sul merito. Per quanto ci riguarda avevamo già posto ampiamente questo problema nella discussione del 7 novembre, proprio in considerazione del-

l'incertezza legislativa a cui saremmo andati incontro ed anche per risolvere un problema importante sul quale il Parlamento doveva decidere. La nostra proposta – anche se è andata un po' oltre nel fissare i termini di proroga – non si differenzia molto da quella presentata dall'onorevole Truzzi. Va intanto detto che non ci sono dubbi sulla costituzionalità di questo progetto e riteniamo che l'impostazione che abbiamo data sia giusta e vada incontro all'esigenza riconosciuta, non soltanto da noi, di sanare i contrasti che stanno sorgendo nelle campagne. Nel dichiararci comunque d'accordo circa la necessità di spostare i termini di proroga dall'1 al 15 marzo, tuttavia riteniamo che sia anche importante e necessario impostare una discussione generale per la definizione del problema della riforma dei patti agrari.

Questa discussione richiede che si facciano sulla materia delle scelte precise partendo dai progetti presentati. Dobbiamo cioè, dopo aver approvato questo progetto, sodisfare una esigenza di carattere prioritario e chiedere al Governo di esporre la sua posizione sui problemi generali dell'agricoltura entro un breve lasso di tempo, onde consentire al Parlamento di operare al più presto le scelte più idonee. In conclusione il nostro gruppo è favorevole a questo progetto come è favorevole alla proposta di recuperare qualche giorno nella proroga, fissandola al 30 marzo.

DE LEONARDIS. Indubbiamente le vicende a noi note relative alla discussione del disegno di legge n. 945, ci obbligano ad interrompere quella situazione di incertezza che si era verificata dopo la scadenza del termine del 10 novembre. Vorrei però, richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di non adagiarsi su questa situazione di provvisorietà, che oltre ad avere delle ripercussioni negative sull'esigenza fondamentale della certezza dei diritti nei rapporti contrattuali, influisce anche negativamente sugli affittuari.

Riteniamo assolutamente necessario non dare l'impressione di non voler concludere l'*iter* del provvedimento al nostro esame, in quanto in caso contrario si potrà maggiormente acuire la litigiosità tra le parti interessate.

Pensiamo inoltre che non sia il caso di sottovalutare le ripercussioni che con questo provvedimento si potranno avere; rendendo, infatti, provvisori i canoni dell'annata 1971-1972 gli affittuari saranno costretti ad accumulare somme notevoli di denaro per far fronte agli eventuali conguagli che saranno chiamati a pagare.

Come da più parti è stato constatato siamo di fronte alla necessità di arrivare ad una rapida conclusione del problema e offrire, quindi, allo stesso tempo alle parti contendenti un dato preciso e definitivo di riferimento.

Per concludere questo mio breve intervento, vorrei sottolineare la necessità di non adottare delle soluzioni che poi inevitabilmente sarebbe oggetto di censura da parte della Corte costituzionale.

Per quanto riguarda il parere espresso dalla Commissione giustizia, devo manifestare la mia perplessità in quanto non sono convinto che si possa prorogare un termine già scaduto; comunque sono d'accordo di prorogare il termine fino al 15 di marzo, sempre che tale proroga sia l'espressione di una precisa volontà di approvare entro tale data il disegno di legge 945. È evidente che in caso contrario avremo reso un pessimo servizio agli affittuari e in genere a coloro che con questa legge si vogliono salvaguardare.

SALVATORE. Per il gruppo socialista era già intervenuto ampiamente il collega Strazzi, tuttavia l'intervento dell'onorevole De Leonardis mi obbliga a prendere la parola per alcune precisazioni che ritengo doverose nei confronti della Commissione.

Apprezziamo l'iniziativa del Presidente della Commissione diretta a prorogare le disposizioni della legge 8 agosto 1972, n. 462, se non altro per rimanere coerenti con quanto abbiamo sostenuto nel passato, anche con la formulazione della proposta di legge Strazzi ed altri. A questo proposito devo dire che quest'ultima mi sembra più valida nella sua strumentazione rispetto alle finalità che le due proposte ci propongono, anche in riferimento alle preoccupazioni, certamente valide, sollevate dal collega De Leonardis, circa l'accumulo di arretrati che indubbiamente comporteranno delle difficoltà al momento della definizione dei rapporti tra concedenti e affittuari.

Ed è proprio per questi motivi che la proposta di legge presentata dal collega Strazzi aveva indicato soluzioni definitive nella determinazione dei canoni che andavano scadendo, scegliendo come moltiplicatore – ed è proprio questo il punto che avrebbe dovuto consentire alla Commissione di affrontare senza grosse discussioni il problema – quello previsto, nei casi di mancata determinazione delle tabelle, nel disegno di legge di modifica della legge 11 febbraio 1971.

Se, d'altra parte, la Commissione a maggioranza ritiene più valida la proposta di legge dell'onorevole Presidente Truzzi, noi non abbiamo difficoltà a dare il nostro parere positivo. Deve essere chiaro che questo non attenua minimamente la nostra opposizione al disegno di legge 945 di modifica della legge 11 febbraio 1971, n. 11 per cui il termine indicato nella proposta non può impegnarci nel senso voluto dalla maggioranza. È evidente che noi conserviamo un apprezzamento autonomo nei confronti della possibilità che entro il 15 marzo si possa veramente approvare tutto il complesso delle norme di base che devono regolare la materia dei fitti dei fondi rustici. La responsabilità di questo apprezzamento ricade sul Governo e sulla maggioranza: noi come gruppo socialista non possiamo rinunciare all'opposizione al disegno di legge n. 945, né qui né al Senato. Non ho naturalmente bisogno di spiegare o di dimostrare questa affermazione. D'altra parte, il tentativo dell'onorevole De Leonardis ci costringe a ripetere che questa proposta di proroga l'abbiamo dovuta strappare ad onta della tenace opposizione dell'onorevole Bignardi il quale ha sostenuto posizioni diverse e contraddittorie. Una opposizione la nostra – così come in merito all'applicazione della legge sulla casa – che non potrà essere modificata.

Abbiamo detto, tuttavia, che questo nostro atteggiamento non deve essere inteso come un rifiuto a partecipare ad un dialogo fruttuoso tra opposizione e Governo se questo vorrà aprirlo.

Per quanto riguarda i termini del 1° o 15 marzo, ci sembra che essi siano legati soltanto al problema dei canoni di affitto, e quindi resta una nostra insoddisfazione generale perché anche il problema dell'affitto noi vogliamo collocarlo nel quadro più generale dei problemi dell'agricoltura. Questo provvedimento infatti – come ha già detto anche l'onorevole Strazzi – noi possiamo considerarlo soltanto come una tessera del più vasto mosaico, anche se ci sta a cuore non porre ritardi all'applicazione di questa norma. Tuttavia vogliamo ribadire – anche in ordine alle norme di attuazione delle direttive comunitarie – che il problema va inquadrato in una logica più generale: ed è su questa che bisogna trovare un punto di incontro tra opposizione e Governo. In questo caso il gruppo socialista non si chiuderà in se stesso. Non vogliamo approvare niente a scatola chiusa, e voi non potete certo pretenderlo. Tuttavia esprimiamo il nostro apprezzamento sul progetto di proroga che riguarda la modifica dei fitti di fondi rustici.

ESPOSTO. Voglio fare solo qualche considerazione, sia sulla breve relazione del Presidente Truzzi, sia sulle osservazioni dell'onorevole De Leonardis che ho ascoltato con attenzione, al fine di evitare equivoci in riferimento alla proposta di legge in esame.

Non ci debbono essere dubbi di sorta circa il fatto che noi intendiamo condurre un'azione politica – che ci compete – come opposizione e come espressione di così larga parte dell'opinione pubblica. Vorrei solo ricordare il pronunciamento delle regioni e le questioni che sono sorte· la Cassandra qui non è solo l'onorevole De Leonardis quando afferma che che ci sono delle difficoltà, perché in passato a sollevare determinate questioni furono infatti proprio i parlamentari della nostra parte. Il nostro comportamento è stato tuttavia ispirato all'intenzione di concludere, e ciò risulta dal fatto che quando si è accolta la nostra richiesta della proroga, da parte nostra non ci sono state difficoltà ad addivenire alla discussione generale. Mi pare, questo, un atto di responsabilità di tutti i gruppi. È evidente che noi faremo la nostra battaglia nel corso della discussione sul provvedimento generale; ed in questo siamo sostenuti dal modo con il quale in aula si è svolto il dibattito. Ci sono, infatti, delle differenze profonde anche nella stessa maggioranza, valutazioni distanti fra di loro che sono chiaramente rilevabili.

Di fronte a questa chiara presa di posizione, alla riaffermazione cioè del nostro atteggiamento, voglio ricordare che questa proposta di proroga è frutto di una valutazione reale dei problemi delle campagne. Ricorderete tutti, però, che l'onorevole Natali fece pubblicare sulla stampa – allo scadere del 10 novembre – un suo scritto: cercò cioè di rassicurare tutti circa il fatto che non vi sarebbero state conseguenze negative. Nelle stesse dichiarazioni della proprietà fondiaria si ritrova un tentativo di smussare gli angoli. Si è avuto cioè un atteggiamento responsabile da parte della proprietà fondiaria Mentre chi ha mostrato di non avere capito storicamente la sostanza della posizione della proprietà fondiaria è stato proprio l'onorevole Natali.

Non esiste infatti, un problema di morosità; il vero problema che ha sollevato la proprietà fondiaria è relativo alla modifica del contratto per il ripristino della contrattazione privata.

Non ritengo corrisponda al vero l'affermazione secondo la quale attualmente nelle campagne si sta determinando un processo di sistemazione nei rapporti tra fittavoli e proprietà fondiaria.

A questo punto vorrei citare un calcolo al fine di dimostrare la incompetenza oggettiva della Corte costituzionale. Se moltiplichiamo infatti, per 105, parametro massimo previsto dalla Corte stessa, il reddito dominicale che si riferisce alla causa che è stata portata avanti alla Corte costituzionale, otteniamo un canone di lire 4 852, mentre i fittavoli pagavano una quota di 5 mila lire.

Ho voluto riferirmi a questo calcolo matematico per dimostrare la erroneità di un certo tipo di prove; va detto, per altro, che la Corte costituzionale non ha negato che gli affitti debbano essere regolati attraverso la legge o pattuizioni di natura legislativa, e quindi non private.

Essendo questo in sostanza l'atteggiamento della proprietà fondiaria, l'ipotesi che si deve fare è che bisogna andare a regolare con legge il problema relativo alle annate agrarie 1972-1973.

A questo punto devo dire con franchezza che non capisco cosa significa fissare dei termini come 1° marzo oppure 15 marzo, e così via, nel settore dell'agricoltura. Il rapporto di cui trattiamo è regolato da un fatto oggettivo che è costituito dall'annata agraria. È vero che anche la proposta di legge presentata dall'onorevole Truzzi prevede che i rapporti regolati dalla legge dell'8 agosto valgono per i pagamenti comunque dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-1973 in quanto l'affitto si paga per anno salvo determinate condizioni minori fissate nel contratto. È evidente quindi che se si vuole fissare una data, la più normale è quella costituita dall'annata agraria.

Passando ad altre considerazioni d'ordine più generale devo dire che mi è dispiaciuto sentire in merito al congresso di Perugia certe affermazioni dell'onorevole Bignardi a proposito dei tecnici e degli economisti. D'altra parte dopo avere ascoltato la relazione del professor Barberis, si ammetterà che il discorso, in relazione alla legge sull'affitto, diventa abbastanza complicato.

PRESIDENTE Niente affatto

ESPOSTO. In sostanza il professor Barberis affermava che in agricoltura dovrebbero rimanere circa 350 mila persone con il conseguente trasferimento di centinaia di migliaia di persone in altri settori, ed è evidente che non sono d'accordo con tali dichiarazioni.

Per concludere vorrei citare una dichiarazione apparsa su *Il Popolo* del 7 dicembre, rilasciata dall'onorevole Vincelli, con la quale si afferma che tutti i discorsi che sono stati fatti a proposito della possibilità di costituire un Fondo regionale da parte della Camunità europea, sono del tutto illusori e infondati.

Desidero ribadire l'apprezzamento, già espresso dal collega Bardelli, circa l'accoglimento di queste proposte, però non posso, proprio tenendo conto della sostanza della proposta presentata dall'onorevole Truzzi che si riferisce all'annata agraria 1972-1973, non mettere in evidenza in questa occasione che la data di una proroga non può far riferimento ad una data di calendario, ma viceversa ad un diverso fatto oggettivo costituito dall'annata agraria.

PRESIDENTE Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Risponderò brevemente agli intervenuti nel dibattito. Ringrazio intanto tutti coloro che sono intervenuti nella discussione e mi pare di poter dire che la Commissione – salvo gli interventi dei due rappresentanti del Movimento sociale italiano – abbia sottolineato la necessità di approvare la proroga. Mi pare anche che la stessa posizione assunta dai socialisti – che ringrazio – sia in linea di massima favorevole all'approvazione della proposta di legge Truzzi con le integrazioni fatte circa lo spostamento della data al 15 marzo.

Questo è il dato positivo che io assumo, anche se l'onorevole Esposto ha fatto osservare che una certa logica porterebbe a parlare di annata agraria e non di singole date.

Mi pare tuttavia che la proposta Truzzi – sia pure con le riserve dette e con le modifiche che il relatore ha proposto – vada incontro proprio ai suggerimenti della Commissione Per quanto riguarda la posizione espressa dall'onorevole Tassi e dall'onorevole Sponziello, sono certo contributi che fanno riflettere. vero che ogni volta che facciamo una legge dobbiamo preoccuparci di non metterci nella posizione del rischio di incostituzionalità; ma è anche vero che rimango persuaso che dopo che si è scelto lo strumento della proposta di legge Truzzi non ci sono rischi di incostituzionalità, perché la proposta medesima non è in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale Nessuna delle norme censurate, infatti, è prorogata: nella proposta non è detto che la proroga dei canoni riguarda i contenuti o i modi che hanno portato al giudizio di incostituzionalità, ma solo che il pagamento dei canoni delle due annate del 1970

e 1971 viene spostato alla data del 15 marzo 1973. Si tratta, cioè, di un adempimento contrattuale che mette gli affittuari al riparo dal pericolo di inadempienza. A questo è limitata la proposta di legge, che non interferisce, quindi, nella misura dei canoni e non tenta nemmeno di far passare di soppiatto un equo canone che sia agganciato a norme che sono state censurate dalla Corte costituzionale.

A suffragare del resto questa modesta opinione del relatore, è intervenuto il giudizio della Commissione Giustizia, la quale ha osservato che la proposta di legge Truzzi non solleva questioni di legittimità costituzionale, mentre la proposta Strazzi, che entra nel merito della misura dei canoni, fa sorgere dubbi di incostituzionalità.

Per queste valutazioni – che non pretendo certo siano espressione della verità – il relatore deve invitare i deputati del Movimento sociale a prendere comunque in considerazione il valore di queste affermazioni, che tendono a dimostrare che non vi sono violazioni di norme costituzionali nella proposta di legge.

Il secondo problema sollevato dagli onorevoli colleghi del Movimento sociale riguarda il fatto che questa proroga non servirebbe perché le vertenze iniziate possono andare avanti ugualmente, dal momento che il vuoto è già stato creato. Io ho dei dubbi su questo modo di ragionare: sono infatti convinto che la legge serve a coprire un vuoto effettivo per quanto riguarda il saldo dei canoni per le due annate precedenti. In fondo lo stesso onorevole Tassi ha motivato la necessità della proposta di legge meglio di quanto non lo abbia fatto io, quando ha detto che le cose si stanno sistemando proprio in mancanza della legge, perché le parti tornano alla contrattazione privata. Voglio far osservare che il Parlamento italiano fin dal primo aprile del 1947 ha ritenuto che non si dovesse lasciare alla libera contrattazione la materia degli affitti, che su questa materia fosse necessario intervenire legislativamente per motivi di ordine sociale e costituzionale. Questi motivi sono stati valutati seriamente dal Parlamento, seguendo giustamente il criterio che chi disponeva della terra aveva più forza di chi doveva lavorarla.

L'equo canone si è affermato nel nostro paese, perché si è riconosciuta la disparità di forze tra i due contraenti. Dire adesso che tornare alla libertà della contrattazione sarebbe un assestamento ed un miglioramento mi pare eccessivo. Una libera contrattazione in questa materia non esiste più in nessun paese d'Europa, e anche se esiste è, però, contemplato, in assenza di leggi, un controllo attraverso delle commissioni arbitrali. Forse negli Stati Uniti c'è libertà di contrattazione, ma lì c'è anche una grande disponibilità di terra e quindi è lo Stato che fa delle concessioni dirette ai coltivatori. Si tratta, comunque, di situazioni molto diverse rispetto a quella italiana. Consiglierei, quindi, di evitare polemiche inutili che potrebbero voler dire il rinvio in aula del provvedimento.

È evidente che il problema dell'equo canone sarà oggetto di discussione in altro momento mentre la proposta al nostro esame mira a fissare una semplice proroga e non entra nel merito dell'ammontare dei canoni.

Per quanto riguarda la proposta avanzata dall'onorevole Sponziello, circa la richiesta di un parere alla Commissione affari costituzionali, vorrei ricordare – e dico ciò avendo presente l'urgenza del provvedimento al nostro esame – che il Presidente della Camera ha deferito questa proposta di legge alla nostra Commissione con il parere della Commissione giustizia, e non ha ritenuto opportuno la espressione di un parere da parte della Commissione affari costituzionali.

Inoltre vorrei ricordrare che, secondo il Regolamento, se una Commissione è interessata a esprimere un parere su un determinato provvedimento lo può chiedere, mentre la Commissione affari costituzionali non lo ha fatto. Ritengo, pertanto, che si possa procedere nei nostri lavori nella più assoluta tranquillità.

Per quanto riguarda le questioni sollevate nel corso degli interventi degli onorevoli Strazzi e Salvatore, ritengo che l'onorevole rappresentante del Governo potrà dire qualcosa in merito nella sua replica.

Circa i dubbi sollevati dall'onorevole De Leonardis, sono dell'avviso che egli non intendeva sollevare una polemica, ma viceversa esprimere soltanto delle preoccupazioni, che si possono evidentemente accettare o rifiutare, ma che sono senza dubbio obiettive e che potranno essere confermate o meno a seconda del comportamento che si terrà in sede parlamentare.

Per concludere, raccomando agli onorevoli colleghi di approvare la proposta di legge con quelle piccole modifiche già indicate nella relazione introduttiva.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. È ovvio che il Gover-

no avrebbe preferito una legge a carattere generale che disciplinasse in via definitiva la materia dei canoni di affitto in aderenza alle esigenze della campagna; accetta comunque il principio della proroga inserito nelle due proposte di legge oggi al nostro esame, e si dichiara favorevole a quella presentata dall'onorevole Truzzi.

Si fa presente, peraltro, che la proposta di legge presentata dall'onorevole Strazzi, laddove stabilisce che i canoni per le annate 1971-72 e 1972-73 debbono essere determinati moltiplicando per quaranta il reddito dominicale risultante dal catasto, assoggetterebbe allo stesso trattamento situazioni diverse, per cui sarebbe lesiva del principio ribadito dalla Corte costituzionale secondo il quale a situazioni diverse non può corrispondere un medesimo trattamento giuridico.

Infine, la parità di trattamento di casi diversi non si concilia con il principio di equità che, nella materia in esame, deve essere salvaguardato.

Uguali considerazioni vanno fatte per la definizione dei canoni relativi all'annata agraria 1970-71, definizione prevista nel secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge.

Inoltre il Governo si dichiara favorevole al suggerimento avanzato dalla Commissione giustizia, e si richiama a ciò che ha già espresso il Presidente circa i dubbi sulla costituzionalità del provvedimento di deroga.

Per concludere desidero rispondere agli onorevoli Strazzi e Salvatore che è senza dubbio auspicabile che il Parlamento affronti al più presto tutta la vasta problematica del settore agricolo, ciò che potrà avvenire in occasione del recepimento nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie. Pertanto il prosieguo della discussione sui contratti agrari si inserisce in questo più vasto contesto della agricoltura italiana.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Propongo di prendere come testo base la proposta di legge Truzzi n. 1276.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dell'articolo unico:

« Le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462 si applicano, sino al 1° marzo 1973, anche per i pagamenti comunque dovuti dagli affittuari per l'annata agraria 1972-1973, salvo conguaglio in base a quanto sarà stabilito da apposita legge sostitutiva delle norme dichiarate illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 1972.

I pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio per l'annata agraria 1970-1971 saranno conguagliati in base alle norme che saranno emanate ai sensi del primo comma.

Gli affittuari che abbiano effettuato pagamenti in base alle disposizioni contenute nella presente legge non possono essere considerati inadempienti per morosità ».

Il relatore ha proposto di accogliere il suggerimento della Commissione giustizia, la quale propone il seguente emendamento:

Far precedere il primo comma dal seguente:

« Il termine fissato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 462, è prorogato al 15 marzo 1973 ».

SALVATORE. Mi pare che questa formulazione sia più corretta di quella precedente. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Anche il Governo e il relatore sono favorevoli a questa proposta.

Pongo ai voti l'emendamento suggerito dalla Commissione Giustizia e fatto proprio dal relatore.

(*È approvato*).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al primo comma, dell'articolo unico le parole: « sino al 1° marzo 1973 » *con le parole*: « sino al 15 marzo 1973 ».

BARDELLI. Avevo pregato il Governo di valutare l'opportunità di una proroga più ampia: vorrei sapere se il Governo e il relatore escludono questa possibilità. Vorrei fare delle osservazioni all'ultimo comma dell'articolo. In esso si dice che i pagamenti effettuati dagli affittuari a titolo provvisorio per l'annata agraria 1970-1971 saranno conguagliati in base alle norme emanate ai sensi del primo comma. Vorrei sapere se gli affittuari stessi potranno essere considerati inadempienti per morosità, non avendo effettuato i pagamenti in base a questa legge.

PRESIDENTE. Posso dare una risposta alle sue preoccupazioni tranquillizzandola,

onorevole Bardelli. Non sorge alcun problema per i pagamenti che sono stati oggetto di transazioni. Per i casi che non erano ancora chiusi funziona la proroga stabilita dalla legge 8 agosto con la riserva del conguaglio, che risulta ancora prorogato. Non ci sono quindi preoccupazioni.

La pregherei di non insistere nella richiesta di una proroga più ampia.

Pongo ai voti l'emendamento del relatore testé letto.

(*È approvato*).

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

GIANNINI. Vorrei intervenire brevemente per una dichiarazione di voto Innanzitutto per precisare che il nostro voto favorevole alla proposta di legge corona una battaglia che abbiamo condotto prima in aula e in Commissione e che abbiamo cominciato con il disegno di legge governativo n 945 che propone la modifica della legge n. 11 del 1971. Vorrei ancora precisare che anche la data del 15 marzo, che è stata proposta dall'onorevole Truzzi, rappresenta un compromesso tra le forze politiche, le quali si sono trovate di fronte il problema della sistemazione in via provvisoria del vuoto legislativo che ha determinato una situazione completamente sfavorevole per gli affittuari. Ci è stato richiesto dal relatore che si esprima qui una volontà ferma di concludere l'esame ed approvare il disegno di legge generale entro la data del 15 marzo Noi per primi ci rendiamo conto che la eventualità di una nuova *vacatio legis* aggraverebbe la condizione delle campagne e metterebbe il Parlamento stesso in una situazione assai grave Tuttavia, vogliamo chiarire che mentre da una parte la data del 15 marzo, non ci soddisfa pienamente (perché riteniamo che il periodo che ci sta davanti per definire la legge generale sia molto breve) dall'altra la consideriamo solo come un primo traguardo, da oltrepassare al più presto. Si possono verificare infatti, avvenimenti politici, i quali, indipendentemente dalla nostra volontà, possono determinare di fatto uno slittamento di questa data. Per queste ragioni noi abbiamo chiesto una proroga più ampia, per mettere il Parlamento in condizioni di assoluta tranquillità ed arrivare alla legge generale senza scadenze che possano risultare non sufficientemente congrue.

Desidero precisare, come del resto ha già detto il collega Bardelli, che nella nostra battaglia non vi è stato e non vi è nessuno intendimento dilatorio e tanto meno ostruzionistico. Abbiamo condotto e intendiamo condurre una battaglia concreta, positiva, per trasformare, e quindi modificare radicalmente, il disegno di legge in modo da salvaguardare la sostanza della legge 11 febbraio 1971, n. 11, pur tenendo conto della sentenza emessa dalla Corte costituzionale.

Se le assicurazioni della maggioranza sono quelle che ci sono state preannunciate in aula, attraverso gli interventi dei colleghi della democrazia cristiana, è chiaro che si rivelerà attuale e giusta la nostra battaglia, perché quelle aperture, quelle proposte di modifica da apportare al disegno di legge, è bene dirlo subito, non ci sodisfano nella maniera più assoluta E pur rappresentando un tentativo di dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione lasciano ferme e integre le nostre perplessità e la nostra opposizione più decisa e drastica al contenuto del disegno di legge governativo.

FRASCA. Noi socialisti dichiariamo di approvare la proposta di legge presentata dall'onorevole Truzzi con le modifiche che sono state introdotte per le ragioni che hanno già esposto i colleghi Strazzi e Salvatore.

Riteniamo che questo provvedimento costituisca un atto riparatore nei confronti delle nostre campagne della carenza legislativa che si è determinata a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale.

Desidero aggiungere che questo provvedimento rappresenta per noi socialisti, per molti aspetti, una vittoria in quanto vuole significare il blocco del tentativo del Governo di modificare quanto è stato conquistato da parte dei contadini e da parte delle forze avanzate del paese a seguito della legge 11 febbraio 1971, n. 11. Rappresenta inoltre, l'occasione per un ripensamento da parte del Governo e di tutte le forze democratiche del nostro paese a che la nuova legge sia rispondente alle esigenze dei contadini e in generale del mondo agricolo del nostro paese.

La seduta, sospesa alle 11,10, riprende alle 11,20.

Votazione segreta.

PRESIDENTE Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*)

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Truzzi: « Proroga delle disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1972, n. 462 » (1276).

Presenti e votanti 36
Maggioranza 19
Voti favorevoli . . . 34
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge Strazzi ed altri n. 1107.

Hanno preso parte alla votazione:

Balasso, Bardelli, Belluscio, Bignardi, Bonifazi, Bortolani, Bottari, Cetrullo, Ciaffi, Columbu, De Leonardis, Di Marino, Esposto, Frasca, Gerolimetto, Giannini, Martelli, Mirate, Miroglio, Pegoraro, Pisoni, Prearo, Salvatore, Sangalli, Schiavon, Scutari, Sponziello, Stella, Strazzi, Tassi, Traversa, Truzzi, Urso Salvatore, Valensise, Vetrone, Zurlo.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO